

Presidente Giordano – Relatore Locatelli

Ritenuto di fatto

Con sentenza del 22.5.2012 il Tribunale di Fermo sez.dist.Sant'Elpidio Mare dichiarava N.I. colpevole del reato previsto dall'art.2 legge n.1423 del 1956, perché non ottemperava al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Ascoli Piceno che le inibiva di far rientro nel Comune di Porto Sant'Elpidio, fatto commesso il 23.7.2009. Per l'effetto, la condannava alla pena di giorni 20 di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale.

Con sentenza del 2.7.2013 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale, rigettando in particolare la richiesta difensiva di disapplicare, in quanto illegittimo, il provvedimento del questore secondo cui l'imputata, esercitando la prostituzione per strada con atteggiamenti scandalosi e adescatori, rientrava tra le persone di cui all'art.1 n.3) della legge n.1423 del 1956.

Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione: 1) la Corte di appello ha ritenuto l'imputata persona socialmente pericolosa ai sensi dell'art.1 legge n. 1423 del 1956 per il solo fatto di esercitare la prostituzione, in mancanza di una norma che nel nostro ordinamento preveda la prostituzione (in luogo pubblico) come reato; 2) vizio della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo ed adeguatamente motivato il provvedimento del Questore di allontanamento obbligatorio con divieto di rientro. Con successiva memoria reitera il motivo di ricorso relativo alla illegittimità del provvedimento del Questore.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice penale è tenuto ad accertare la legittimità del provvedimento amministrativo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dall'art.2 della legge n.1423 del 1956 alla stregua dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, sia sotto il profilo dello sviamento che delle altre figure sintomatiche di tale vizio elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. (Sez. 1, n. 916 del 11/02/1997, P.M. in proc. Allegrini, Rv. 207345). Inoltre, pur essendo interdetto al giudice di sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, gli è consentito il sindacato di legittimità sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione in ordine agli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto (Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007 - dep. 07/01/2008, Luciani, Rv. 238767).

Nel caso in esame, il provvedimento del Questore include la ricorrente nella categoria delle persone pericolose ai sensi dell'art.1 n.3) della legge n.1423 del 1956 in quanto esercitava la prostituzione con atteggiamenti adescatori e scandalosi" ed in ragione di "precedenti di polizia per furto, atti osceni ed altro".

In riferimento all'esercizio della prostituzione in luogo pubblico occorre rilevare che, a seguito delle modifiche all'art.1 della legge n.1423 del 1956 introdotte con l'art.2 della legge n.327 del 1988, è stato escluso che possano essere destinatari della misure di prevenzione "coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume", essendo necessario che il giudizio di pericolosità sia ancorato a condotte aventi rilevanza penale; d'altra parte occorre considerare che il legislatore non ha inteso introdurre norme dirette a vietare l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico. Ne consegue che lo svolgimento dell'attività di meretricio in luogo pubblico di per sé non costituisce indice di pericolosità ai sensi e per gli effetti degli artt.1 n.3) e 2 della legge n.1423 del 1956. Il riferimento ad "atteggiamenti adescatori e scandalosi" appare una connotazione priva di concretezza fattuale, atteso che dalla annotazione di polizia giudiziaria allegata agli atti risulta semplicemente che la ricorrente venne controllata in ora notturna (ore 00.10) "ferma ai margini della strada palesemente intenta ad esercitare attività di meretricio". Gli indicati "pregiudizi di polizia" non trovano alcun riscontro negli atti, né sono richiamati nella sentenza impugnata, la quale fa riferimento ad un'unica condanna alla pena di euro 300 di ammenda per il reato contravvenzionale di atti contrari alla pubblica decenza commessi il 8.7.2007, circostanza da sola palesemente inidonea ad attribuire alla ricorrente la qualifica di persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo l'integrità morale dei minorenni ovvero la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L'insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità comporta la disapplicazione del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art.2 legge n.1423 del 1956, poiché illegittimo per difetto di motivazione e per sviamento del potere discrezionale.

La sentenza deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste